



Bruxelles, 21 novembre 2018
(OR. en)

14257/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0231(COD)**

COMPET 772	SAN 391
MI 834	DENLEG 99
IND 343	PHYTOSAN 30
CONSOM 315	SEMENCES 19
JUSTCIV 275	STATIS 73
AGRI 552	ECOFIN 1052
AGRIFIN 132	CADREFIN 353
VETER 82	IA 372
AGRILEG 199	CODEC 1995
ANIMAUX 23	

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13836/18 COMPET 730 MI 789 IND 317 CONSOM 303 JUSTCIV 260 AGRI 522 AGRIFIN 119 VETER 75 AGRILEG 183 ANIMAUX 21 SAN 373 DENLEG 96 PHYTOSAN 28 SEMENCES 18 STATIS 70 ECOFIN 1008 CADREFIN 318 IA 350 CODEC 1875
n. doc. Comm.:	9890/18 COMPET 427 MI 439 IND 158 CONSOM 168 JUSTCIV 141 AGRI 275 AGRIFIN 55 VETER 48 AGRILEG 89 ANIMAUX 8 SAN 184 DENLEG 48 PHYTOSAN 16 SEMENCES 7 STATIS 38 ECOFIN 590 CADREFIN 84 IA 192 CODEC 1001 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 <i>- Orientamento generale parziale</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 7 giugno 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826.
2. L'obiettivo del programma è rafforzare la governance del mercato interno nonché consentire a consumatori, imprese e autorità pubbliche di sfruttare appieno i vantaggi dell'integrazione e dell'apertura dei mercati, sostenere la competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese, e istituire un quadro per le statistiche europee. Secondo la proposta il programma dovrebbe essere istituito nel periodo che coincide con il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Il programma riunisce attività finanziate nel corso dell'attuale QFP a titolo di sei programmi precedenti (il programma statistico europeo; COSME; il programma per la tutela dei consumatori; il programma per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile; il regolamento relativo alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; il regolamento a sostegno del coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari), e prevede altresì alcune nuove iniziative. La dotazione finanziaria complessiva proposta ammonta a 4,1 miliardi di EUR.
3. Dal momento che il regolamento proposto rientra nel pacchetto di proposte collegate al QFP, tutte le disposizioni aventi implicazioni di bilancio o carattere orizzontale sono state lasciate da parte, e quindi escluse dall'orientamento generale parziale, in attesa di ulteriori progressi sul QFP. Dette disposizioni, che appaiono tra parentesi quadre nel testo, riguardano la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri (considerando 80), la dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del programma (articolo 4, paragrafo 1), gli importi indicativi assegnati a obiettivi specifici (articolo 4, paragrafo 2), la partecipazione di paesi terzi sulla base di un accordo specifico (articolo 5, lettera d)) nonché il riferimento al regolamento InvestEU (articolo 15).

4. La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo ha nominato relatore Nicola Danti (S&D, IT) e intende votare il progetto di relazione a gennaio 2019. La votazione in plenaria è prevista per febbraio o marzo 2019.
5. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato e reso il suo parere il 17 ottobre 2018¹, mentre si attende il parere del Comitato delle regioni.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

1. Il Gruppo "Competitività e crescita" (Industria), con l'appoggio, ove necessario, di esperti provenienti da altri gruppi pertinenti, ha esaminato in modo approfondito la proposta della Commissione nelle riunioni svoltesi tra giugno e novembre 2018.
2. La valutazione d'impatto che accompagna la proposta² è stata esaminata nel dettaglio nel corso di due riunioni del Gruppo svoltesi il 3 e il 13 luglio 2018. Dall'esame della valutazione d'impatto è emerso un ampio sostegno delle delegazioni per quanto riguarda l'obiettivo del regolamento proposto, nonché i metodi, i criteri e le opzioni individuati dalla Commissione.
3. In linea generale la proposta della Commissione è stata accolta con favore dalle delegazioni. Tenuto conto del fatto che il programma riunisce attività finanziate precedentemente a titolo di diversi programmi differenti, le delegazioni hanno preso atto delle spiegazioni fornite dalla Commissione secondo cui il programma contribuirà alla semplificazione, aiuterà a razionalizzare e a sfruttare le sinergie tra le diverse azioni, ridurrà le sovrapposizioni e prevederà un quadro di finanziamento più flessibile ed economicamente più efficiente.

¹ Doc. 13680/18.

² Docc. 9890/18 ADD 2-3.

4. Tuttavia, a seguito delle discussioni tenutesi a livello di Gruppo, la presidenza ha introdotto nel suo testo di compromesso una serie di modifiche alla proposta iniziale, segnatamente sulle questioni seguenti:
- il riferimento specifico al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi nel titolo del regolamento e nell'oggetto, tenuto conto della quota di questo settore nella dotazione finanziaria complessiva del programma;
 - disposizioni più dettagliate sull'attuazione e sulla governance del programma, tra cui la definizione di programmi di lavoro, il ruolo del comitato del sistema statistico europeo, l'assistenza fornita da due comitati aggiuntivi e la valutazione intermedia del programma;
 - gli obiettivi del programma, in particolare per quanto concerne la prevenzione di trattamenti iniqui ingiustificati nei confronti dei partecipanti al mercato, il sostegno alle piccole e medie imprese, anche nel settore del turismo, lo sviluppo di competenze, con particolare attenzione alla digitalizzazione, gli interessi dei consumatori e le statistiche europee;
 - le disposizioni dettagliate sulle azioni ammissibili, sui soggetti idonei, sui costi ammissibili e sui tassi di cofinanziamento nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi;
 - le disposizioni dettagliate sulle azioni ammissibili nel settore delle statistiche europee.
5. Il testo di compromesso della presidenza figura nell'allegato della presente nota (le modifiche rispetto al documento precedente 13836/18 sono indicate con **grassetto sottolineato** per le aggiunte e con [...] per le soppressioni). Il testo di compromesso non contempla le parti tra parentesi quadre al considerando (80), all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, lettera d), e all'articolo 15 del regolamento proposto relative alle questioni citate al punto I.3.

Inoltre l'articolo 14, paragrafo 2, della proposta è stato messo fra parentesi poiché sono tuttora in corso, in altri organi preparatori del Consiglio, le discussioni sulle regole orizzontali tese a fornire sostegno alle azioni cui è stato accordato il marchio di eccellenza e a stabilire altre condizioni cumulative e comparative per la fornitura di sostegno.

Pertanto, si propone solo di giungere a un orientamento generale parziale.

6. Il testo di compromesso della presidenza figurante nell'allegato riflette gli sforzi costanti della presidenza e degli Stati membri per trovare il giusto equilibrio tra i differenti interessi e obiettivi. Il testo è stato discusso dal Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) nella riunione del 14 novembre 2018. Dalla discussione è emerso che un'ampia maggioranza di delegazioni è in grado di sostenere il testo di compromesso della presidenza. Il presidente ha concluso che il testo di compromesso rappresenta una solida base per giungere a un orientamento generale parziale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 29 novembre 2018.

È opportuno rilevare che DK e UK hanno formulato una riserva di esame parlamentare sull'intero testo.

III. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale parziale in merito alla proposta della Commissione sulla base del testo di compromesso che figura nell'allegato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826³

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare

l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 114, l'articolo 173 e l'articolo 338,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

³ DK, UK: riserva di esame parlamentare.

⁴ GU C del , pag. .

⁵ GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso continua a essere un motore per la costruzione di un'economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale.
- (2) Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale continua ad offrire opportunità per le imprese e i privati, creando nuovi prodotti e modelli commerciali nonché nuove opportunità per produrre in modo efficiente statistiche di alta qualità, ma costituisce anche una sfida per la regolamentazione e l'applicazione.
- (3) Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, la valutazione della conformità, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e il settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie, la produzione di statistiche europee e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno.
- (4) Permangono tuttavia ostacoli ingiustificati o sproporzionati al corretto funzionamento del mercato interno o ne emergono di nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma applicarle efficacemente è altrettanto importante. Si tratta, in ultima analisi, di una questione di fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua capacità di conseguire risultati e di creare crescita e posti di lavoro, tutelando nel contempo il pubblico interesse.

- (5) Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, comprese le PMI, protezione dei consumatori, clienti e utenti finali dei servizi finanziari, elaborazione delle politiche nel settore dei servizi finanziari e nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente nel modo economicamente più efficiente. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.
- (6) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito del programma statistico europeo, istituendo un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche europee di alta qualità, comparabili e attendibili destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione. L'indipendenza professionale come uno dei principi più importanti è considerata un requisito preliminare necessario per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

⁶ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

- (6 bis) Per un processo decisionale basato sui fatti sono essenziali statistiche europee di elevata qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma statistico europeo, le quali dovrebbero essere disponibili tempestivamente, in conformità ai principi del codice delle statistiche europee, e dovrebbero contribuire all'attuazione delle politiche dell'Unione, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda una governance economica rafforzata e integrata, la coesione sociale, economica e territoriale, lo sviluppo sostenibile, la politica agricola, la dimensione sociale dell'Europa e la globalizzazione.
- (6 ter) Le statistiche europee sono indispensabili per il processo decisionale dell'Unione nonché per la misurazione della performance e dell'impatto delle iniziative dell'Unione. È quindi opportuno garantire una fornitura e uno sviluppo costanti di statistiche europee adottando un approccio a livello dell'Unione e superando la prospettiva del mercato interno, al fine di considerare tutte le attività e i settori di intervento dell'Unione, compresa la necessità di consentire alle imprese e ai cittadini di prendere decisioni informate. Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze dei processi decisionali è necessario disporre, ove opportuno, di dati disaggregati per genere.

(6 quater) Dato il suo carattere orizzontale, il programma statistico europeo è soggetto a requisiti specifici, stabiliti segnatamente dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei principi statistici, il funzionamento del sistema statistico europeo e la sua governance, compresi il ruolo e i compiti attribuiti al comitato del sistema statistico europeo e alla Commissione (Eurostat), nonché la definizione e l'attuazione della programmazione delle attività statistiche.

(6 quinquies) Il programma è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009.

(7) È pertanto opportuno istituire un programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, alla protezione e al rafforzamento del ruolo dei cittadini e dei consumatori, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (il "programma"). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

⁷ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, p. 164).

(8) Il programma dovrebbe sostenere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività e lo sviluppo delle capacità delle imprese, in particolare delle PMI, ivi compreso nel settore turistico, ma anche a sostenere l'applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme europee e internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante e la protezione del benessere delle persone e degli animali, nonché la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, rispettando nel contempo i principi dello sviluppo sostenibile. Inoltre il programma dovrebbe sostenere la produzione di statistiche europee di elevata qualità conformemente ai principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009 ed elaborati ulteriormente nel codice delle statistiche europee.

- (9) Un mercato interno moderno promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare occupazione e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire all'eliminazione degli ostacoli ingiustificati o sproporzionati rimanenti e a garantire un quadro normativo aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi, comprese l'imprenditoria sociale e l'innovazione non tecnologica.
- (10) Per numerosi prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l'adozione di norme comuni e, qualora tali norme dell'Unione non esistano, attraverso il principio del reciproco riconoscimento. Per i settori che non sono oggetto della legislazione dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento significa che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro. L'inadeguata applicazione del reciproco riconoscimento rende tuttavia più difficile per le imprese accedere ai mercati di altri Stati membri. Nonostante l'elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, ciò determina la perdita di opportunità per l'insieme dell'economia. Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco nel settore delle merci e a ridurre, grazie al rafforzamento della vigilanza del mercato, il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel mercato.
- (11) Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersicurezza, Internet delle cose o l'intelligenza artificiale. In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di beneficiare di tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e all'applicazione del regime dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuovere l'innovazione.

- (12) L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione svantaggia le imprese che garantiscono la conformità e può rappresentare un rischio per i consumatori. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate dalle frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell'Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi e nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti fornendo i giusti incentivi agli imprenditori, intensificando i controlli di conformità e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato.
- (13) La sicurezza dei prodotti è una preoccupazione comune. Gli organismi di valutazione della conformità verificano se i prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza prima della loro immissione sul mercato. È pertanto di fondamentale importanza che tali organismi siano affidabili e competenti. L'Unione ha predisposto un sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che ne verifica la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza. La principale sfida consiste ora nel fare in modo che il sistema di accreditamento resti perfettamente aggiornato e nel garantire che sia applicato con la medesima rigorosità in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure intese a garantire che gli organismi di valutazione della conformità continuino a soddisfare i requisiti normativi e a rafforzare il sistema di accreditamento, in particolare in nuovi settori strategici, sostenendo la Cooperazione europea per l'accREDITamento di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

⁸ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

- (14) Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online e dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione adeguata in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell'Unione, ove necessario.
- (15) Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo. Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE⁹, 2014/24/UE¹⁰ e 2014/25/UE¹¹ creano il quadro giuridico per l'integrazione e l'efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 %¹² del prodotto interno lordo dell'Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, un migliore accesso ai mercati degli appalti per le PMI, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l'approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota.

⁹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

¹⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

¹¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

¹² Comunicazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2017, dal titolo "Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa" (COM(2017) 572).

- (16) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale "La tua Europa", che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, "La tua Europa - Consulenza", SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività che utilizzano fonti di dati amministrativi al fine di ridurre al minimo l'onere di risposta nella produzione delle statistiche europee.
- (17) Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un'adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell'acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il programma dovrebbe altresì sostenere le iniziative della Commissione a favore di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza del diritto in relazione al diritto contrattuale ed extracontrattuale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità, la sicurezza, l'etica e la riservatezza, o una combinazione di queste, nel contesto delle tecnologie emergenti, quali l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati poiché ciò sarà decisivo per la posizione dell'economia dell'Unione in un contesto di concorrenza mondiale.

- (18) Il programma dovrebbe inoltre promuovere la corretta e piena attuazione e applicazione, da parte degli Stati membri, del quadro giuridico dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché lo sviluppo di future politiche volte ad affrontare le nuove sfide in questo settore. È altresì opportuno sostenere le pertinenti attività delle organizzazioni internazionali di interesse europeo, quali il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d'Europa.
- (19) L'attuazione e lo sviluppo del mercato interno nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, compresa la finanza sostenibile, dipendono fortemente dalle misure strategiche basate su prove adottate dall'Unione. Al fine di raggiungere tale obiettivo è opportuno che la Commissione assuma un ruolo attivo per monitorare costantemente i mercati finanziari e la stabilità finanziaria, valutare l'attuazione della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri, verificare se la legislazione esistente sia idonea allo scopo e individuare settori di intervento in cui possono emergere nuovi rischi, con un continuo coinvolgimento dei portatori di interesse durante l'intero ciclo programmatico. Tali attività si basano sull'elaborazione di analisi, studi, materiali destinati alla formazione, indagini, valutazioni della conformità, altre valutazioni e statistiche di elevata qualità e sono supportate da sistemi informatici e strumenti di comunicazione.
- (20) Considerando che il mercato interno di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema volto a garantire che la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza, le reti e la cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, nonché la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interesse per comunicare e spiegare i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione.

- (21) Il programma deve affrontare segnatamente le radicali implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla trasformazione in corso dell'economia e del contesto imprenditoriale, in particolare per la notevole crescita e l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all'intelligenza artificiale e ad altri strumenti e competenze informatici da parte delle imprese e dei loro consulenti. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e la cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, considerando che una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell'Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza leale nel mercato interno. Considerato che numerose iniziative del programma sono nuove e che la parte del programma relativa alla concorrenza è particolarmente soggetta agli sviluppi dinamici delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, segnatamente per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data, la cibersecurity e l'informatica forense, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all'evoluzione delle esigenze relative a tale parte del programma.
- (22) È di primaria importanza rafforzare la competitività delle imprese europee, assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa¹³, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro a livello regionale e locale.

¹³ SME Performance Review - 2016.

- (23) Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni anche attraverso gli appalti pubblici, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.
- (23 bis) Al momento di creare programmi di lavoro per fornire sostegno alle PMI è opportuno tenere conto delle disposizioni strategiche di cui allo "Small Business Act" nonché della relativa valutazione delle prestazioni. Si dovrebbe altresì prestare attenzione alle considerazioni della rete di rappresentanti delle PMI.
- (23 ter) Il programma dovrebbe rivolgersi alle PMI quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁴ nella versione del 6 maggio 2003. Nell'applicazione del presente regolamento, per quanto concerne le PMI, la Commissione dovrebbe consultare tutti i pertinenti portatori di interessi, tra cui le organizzazioni pubbliche e private che rappresentano le PMI e le organizzazioni di promozione degli scambi degli Stati membri.
- (24) Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

¹⁴ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- (25) Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione, le PMI, comprese le start-up e le imprese in rapida espansione, hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio¹⁶ ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI; il suo successore sarà istituito nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU.
- (26) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno conseguiti non solo attraverso sovvenzioni, ma anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o allontanare gli investimenti privati, né falsare la concorrenza nel mercato interno. È opportuno che le azioni dimostrino un chiaro valore aggiunto.

¹⁵ COM (2018) 439 final.

¹⁶ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

(27) Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, basandosi sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori industriali e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza efficace della rete Enterprise Europe (EEN) quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete EEN prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte Europa, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Anche il sistema di mentoring per nuovi imprenditori dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe continuare compiere sforzi per incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente.

(27 bis) Pur tenendo come base l'esperienza delle attuali misure a sostegno delle PMI, è altresì importante rimanere aperti a nuove misure concernenti le PMI alla luce dell'evoluzione delle condizioni per le PMI nel mercato unico, ad esempio per quanto riguarda la digitalizzazione e gli oneri normativi.

- (28) I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese. Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI e dovrebbero rimanere aperte alla collaborazione con PMI provenienti da paesi terzi. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali, comprese quelle interregionali, e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, soluzioni a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire alla crescita dei poli di innovazione (digitale) dell'Unione e instaurare collegamenti con questi ultimi nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus.
- (29) La creatività e l'innovazione sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell'Unione. Costituiscono dei catalizzatori di modernizzazione industriale e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell'innovazione basata sulla creatività e della trasformazione digitale e industriale in tutta la catena del valore industriale.

- (30) Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione in una serie di settori chiave quali l'energia, i cambiamenti climatici, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'uso sostenibile delle risorse, l'innovazione, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e l'invecchiamento della popolazione, e contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso.
- (31) Le attività europee di normazione sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e attuate tramite un partenariato pubblico-privato consolidato che è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi stabiliti in detto regolamento nonché dalle politiche generali e settoriali dell'Unione in materia di normazione.
- (32) Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(33) In conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, occorre che i principi internazionali d'informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards - IFRS) adottati dall'Organismo internazionale di normazione contabile e le relative interpretazioni del Comitato per l'interpretazione degli IFRS siano incorporati nel diritto dell'Unione affinché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell'Unione soltanto a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento, compresi i requisiti in base ai quali i conti devono fornire una "rappresentazione veritiera e corretta" a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e contribuire all'interesse pubblico europeo. Tali principi contabili internazionali devono essere elaborati nell'ambito di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l'Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con i requisiti del quadro normativo del mercato interno. È dunque importante definire un idoneo assetto di finanziamento della Fondazione IFRS.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

¹⁹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(34) In considerazione del ruolo svolto dal Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG) nel valutare se gli IFRS siano conformi ai requisiti del diritto e della politica dell'Unione, stabiliti nel regolamento (CE) n. 1606/2002, è inoltre necessario che l'Unione garantisca che l'EFRAG benefici stabilmente di fondi, contribuendo al suo finanziamento. È opportuno che il lavoro tecnico dell'EFRAG sia incentrato sulla consulenza tecnica alla Commissione relativa all'omologazione degli IFRS così come su adeguate modalità di partecipazione al processo di sviluppo di tali IFRS e assicurarsi che si tenga debito conto degli interessi dell'Unione nel processo di definizione dei principi internazionali. Tali interessi dovrebbero comprendere la nozione di "prudenza", il mantenimento del requisito della "rappresentazione veritiera e corretta" di cui alla direttiva 2013/34/UE e dell'interesse pubblico europeo quale stabilito nel regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto dell'impatto degli IFRS sulla stabilità finanziaria e sull'economia. Nel quadro del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) dovrebbe inoltre essere istituito un laboratorio europeo sulla comunicazione societaria al fine di promuovere l'innovazione e l'elaborazione delle migliori pratiche in materia di informazione societaria. In tale sede, le società e gli investitori potranno condividere le migliori pratiche segnatamente per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e in materia di sostenibilità.

- (35) Nell'ambito della revisione legale dei conti il Consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (Public Interest Oversight Board - PIOB) è stato istituito nel 2005 dal Monitoring Group, un organismo internazionale incaricato di monitorare la riforma della governance della Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants - IFAC). Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza del processo di adozione dei principi di revisione internazionali (International Standards on Auditing – ISA) e di altre attività di interesse pubblico svolte dall'IFAC. A norma dell'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, è possibile adottare gli ISA affinché siano applicati nell'Unione, purché, in particolare, siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria. In considerazione dell'introduzione degli ISA nell'Unione e del ruolo chiave del PIOB nell'assicurare che soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, è quindi importante garantire un idoneo assetto di finanziamento per il PIOB.
- (36) L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell'ottica di assicurare che i cittadini, in quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite iniziative concrete. L'Unione deve inoltre garantire che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti siano applicate nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e di una concorrenza leale nel mercato interno. È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili, per contribuire così a un'economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse.

²⁰ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

- (37) Il programma dovrebbe mirare a sensibilizzare i consumatori, le imprese, la società civile e le autorità sulla legislazione dell'Unione in materia di consumatori e sicurezza e a rafforzare il ruolo dei consumatori e delle loro organizzazioni rappresentative a livello nazionale e di Unione, segnatamente sostenendo il *Bureau Européen des Unions de Consommateurs* (BEUC), l'ONG affermata e riconosciuta che rappresenta gli interessi dei consumatori in relazione a tutte le pertinenti politiche dell'Unione, e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), che rappresenta l'interesse dei consumatori riguardo a questioni di normazione. In questo contesto è opportuno prestare particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato per quanto riguarda la promozione del consumo sostenibile e la prevenzione delle vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia o dallo sviluppo di nuovi modelli commerciali e di consumo. Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di informazioni pertinenti sui mercati, sulle sfide strategiche, sulle questioni e sui comportamenti emergenti nonché sulla pubblicazione dei quadri di valutazione dei consumatori dell'Unione.
- (38) È opportuno che il programma sostenga le competenti autorità nazionali, anche quelle responsabili del monitoraggio della sicurezza dei prodotti, che cooperano segnatamente attraverso il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi. Dovrebbero inoltre essere sostenute l'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ e del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti, nonché la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e la cooperazione internazionale tra le pertinenti autorità dei paesi terzi e quelle dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a garantire l'accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità così come alle informazioni sulle possibilità di ricorso.

²¹ Direttiva 2001/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

- (39) La rete dei centri europei dei consumatori aiuta i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell'Unione al momento dell'acquisto di beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nel SEE, sia in modalità online sia in viaggio. La rete, composta da 30 centri e finanziata congiuntamente dai programmi dell'Unione sulla protezione dei consumatori, dimostra da più di 10 anni il suo valore aggiunto nel rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sua attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell'Unione e la maggior parte dei centri è dotato di un punto di contatto per la legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²², e la valutazione della rete sottolinea l'importanza di continuare la sua attività. La rete mira inoltre a sviluppare intese di reciprocità con organismi analoghi nei paesi terzi.
- (40) Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'Unione in materia di consumatori e di marketing effettuato dalla Commissione nel maggio 2017, ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione in materia di protezione dei consumatori. Nell'aprile 2018 la Commissione ha pertanto adottato un "New deal per i consumatori", al fine di garantire, tra l'altro, una parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a differenze di qualità dei prodotti, migliori capacità di applicazione degli Stati membri, una sicurezza dei prodotti rafforzata, una maggiore cooperazione internazionale e nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Il programma dovrebbe mirare a sostenere la politica per i consumatori, tra l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo sviluppo di conoscenze e capacità e lo scambio delle migliori pratiche delle organizzazioni di consumatori e delle autorità di tutela dei consumatori, le attività di rete, lo sviluppo di informazioni di mercato, il rafforzamento della base di conoscenze sul funzionamento del mercato interno per i consumatori, sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

²² Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

- (41) Il funzionamento dei mercati dei servizi finanziari incide in modo particolare sui cittadini. Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un'economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. È importante migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche nel settore finanziario.
- (42) Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio²³, che ha prorogato il programma pilota e l'azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per fornire ai responsabili politici i pareri di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. Ciò dovrebbe tradursi in politiche migliori in materia di servizi finanziari, segnatamente grazie a una migliore comprensione dal parte del pubblico delle questioni contemplate dalla regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria.

²³ Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).

- (43) Nel quadro di un progetto pilota, tra il 2012 e il 2013, e di un'azione preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance che è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee e azionisti preesistenti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826, individua come unici beneficiari queste due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare queste organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento sarebbe tuttavia soggetto alla valutazione della realizzazione degli obiettivi perseguiti, sulla base di una scrupolosa analisi della sua efficacia e del suo impatto.
- (44) Un elevato livello di protezione della salute nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi è necessario per consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente. Trattasi di un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. Le crisi sanitarie transfrontaliere e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione.
- (45) L'obiettivo generale del diritto dell'Unione nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi consiste nel contribuire a conseguire un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e un elevato livello di protezione dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione europea di alimenti e mangimi, elevando gli standard qualitativi in tutta l'Unione, rafforzando la competitività dell'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro.

(46) Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ (il "regolamento finanziario"), a titolo di eccezione al principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di prevenzione e protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

²⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(47) I controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati. L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione europea, per i centri di riferimento dell'Unione europea nonché per i laboratori di riferimento nazionali per la salute delle piante, al fine di aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

(47 bis) La resistenza antimicrobica rappresenta un problema sanitario in crescita nell'Unione e nel mondo. Dovrebbe pertanto essere possibile cofinanziare misure a sostegno della lotta alla resistenza antimicrobica nell'ambito del presente programma.

(48) *(parzialmente spostato al considerando 6 bis)*

(49) *(spostato al considerando 6 ter)*

(50) *(spostato al considerando 6 quater)*

(51) *(spostato al considerando 6 quinquies)*

(52) L'Unione e gli Stati membri sono impegnati nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Contribuendo alla realizzazione dell'Agenda 2030, l'Unione e gli Stati membri promuoveranno un'Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, tra l'altro bilanciando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile.

- (53) Riflettendo l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma dovrebbe contribuire all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno di obiettivi sul clima. Le azioni pertinenti saranno individuate durante la preparazione e l'attuazione del programma e saranno valutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.
- (54) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [*referimento da aggiornare in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria*²⁵], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (55) L'accordo sullo Spazio economico europeo prevede la cooperazione, nei settori oggetto del programma, tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, dall'altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, compresi i paesi limitrofi dell'Unione e i paesi che presentano una domanda di adesione all'Unione, sono candidati o in via di adesione. Nel settore delle statistiche europee è inoltre opportuno che il programma sia aperto alla Svizzera in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico²⁶.

²⁵ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC

²⁶ GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

- (56) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita dall'accordo SEE, secondo cui l'attuazione dei programmi è prevista mediante una decisione a norma di tale accordo. Anche i paesi terzi possono partecipare ai programmi sulla base di altri strumenti giuridici. Nel presente regolamento dovrebbe essere introdotta una disposizione specifica volta a concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché la Corte dei Conti, per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (57) Al programma si applica il regolamento finanziario, che stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le regole sui criteri di ammissibilità per sovvenzioni, premi e appalti.
- (58) Le azioni attuate nell'ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell'ambito del programma mirano a rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell'esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, segnatamente nel settore della normazione, nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, nonché in quello delle statistiche europee.
- (59) Occorre precisare alcune categorie di soggetti ammissibili ai finanziamenti nonché i soggetti che dovrebbero essere ammessi ai finanziamenti senza invito a presentare proposte.
- (60) In considerazione della crescente interconnettività dell'economia mondiale, il programma dovrebbe inoltre continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori.
- (61) È necessario indicare criteri specifici relativi alle norme di cofinanziamento e ai costi ammissibili.

- (62) In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010, dal titolo "Revisione del bilancio dell'Unione europea"²⁷, e al fine di semplificare e rendere coerenti i programmi di finanziamento, è opportuno condividere le risorse con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a detti strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento.
- (63) Il presente programma dovrebbe contribuire al sostegno generale inteso ad affrontare le necessità specifiche delle regioni ultraperiferiche e la loro integrazione nel mercato interno, secondo quanto recentemente riconfermato nella comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"²⁸.
- (64) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando nel contempo duplicazioni con altri programmi e azioni correlati dell'Unione. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero essere complementari a quelle dei programmi Dogana e Fiscalis istituiti dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ e dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, che mirano anch'esse a sostenere e migliorare il funzionamento del mercato interno.

²⁷ COM (2010) 700 final del 19 ottobre 2010.

²⁸ COM (2017) 623 final.

²⁹ COM (2018) 442 final.

³⁰ COM (2018) 443 final.

- (65) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio³¹. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio³² garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio³³ per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma.
- (66) Il presente programma dovrebbe promuovere le sinergie con Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, che mira a promuovere la ricerca e l'innovazione. Tali sinergie dovrebbero riguardare in particolare la complementarità con le azioni del futuro Consiglio europeo per l'innovazione riguardanti le imprese innovative, nonché il sostegno dei servizi per le PMI attraverso la rete EEN.
- (67) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, che mira a promuovere la digitalizzazione dell'economia dell'Unione e del settore pubblico.

³¹ COM (2018) 372 final.

³² COM (2018) 439 final.

³³ COM (2018) 447 final.

³⁴ COM (2018) 435 final.

³⁵ COM (2018) 434 final.

- (68) Il programma dovrebbe inoltre ricercare sinergie anche con il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, che mira a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia per l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali, un fattore chiave per un'economia europea equa ed efficace sotto il profilo dei costi.
- (69) Il presente programma dovrebbe promuovere le sinergie con il programma Erasmus istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷, con il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, e con il Fondo sociale europeo Plus, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, per quanto riguarda il lavoro e la mobilità dei giovani, essenziali per il buon funzionamento del mercato interno.
- (70) Infine, azioni quali ad esempio le misure nei settori veterinario e fitosanitario in caso di crisi connesse alla sanità animale o delle piante potrebbero essere integrate dagli interventi di mercato previsti nella programmazione della politica agricola comune dell'Unione, istituita dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰.
- (71) Le azioni del programma dovrebbero, ove pertinente, servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati, e dovrebbero dimostrare un chiaro valore aggiunto europeo.

³⁶ COM (2018) 375 final.

³⁷ COM (2018) 367 final.

³⁸ COM (2018) 322 final, articolo 10.

³⁹ COM (2018) 382 final.

⁴⁰ COM (2018) 393 final.

- (72) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro che attuano le azioni volte a contribuire al conseguimento di un elevato livello di salute delle persone, degli animali e delle piante, come pure della sicurezza di alimenti e mangimi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹.
- (73) Nell'ambito del presente regolamento è opportuno scegliere i tipi di finanziamento e i metodi di attuazione in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenendo conto, in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. A tal fine si dovrebbe ricorrere a somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, così come ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (74) Per garantire la regolare sorveglianza e la periodica presentazione di relazioni, è opportuno predisporre sin dall'inizio un quadro adeguato per monitorare le azioni e i risultati del programma. La sorveglianza e le relazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni del programma rispetto a valori di riferimento predefiniti.

⁴¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (75) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴², occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte secondo specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti concreti del programma.
- (76) L'elenco delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti alla parte 1, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, nella direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.

⁴² GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁴³ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁴⁴ Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

⁴⁶ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

- (77) Al fine di tener conto delle situazioni provocate dalle malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di malattie animali e zoonosi. Al fine di garantire un'efficace valutazione dell'andamento del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla revisione o al completamento degli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, ove necessario, nonché all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di valutazione e sorveglianza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (78) A norma [*riferimento da aggiornare opportunamente in base a una nuova decisione sui PTOM*: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio⁴⁷] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.

⁴⁷ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(79) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ e ai regolamenti del Consiglio (Euratom, CE) n. 2988/95⁴⁹, (Euratom, CE) n. 2185/96⁵⁰ e (UE) 2017/1939⁵¹, occorre che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵². In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o soggetto che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO – nel rispetto di quegli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 – e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

⁴⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁵⁰ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁵¹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁵² Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (80) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole figurano nel regolamento finanziario e stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. [Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.]
- (81) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³ disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴ disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Occorre che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

⁵³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (81 bis) Il regolamento (CE) n. 223/2009 stabilisce le norme per produrre statistiche conformemente al principio del segreto statistico e prevede che gli istituti nazionali di statistica, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottino tutte le misure necessarie per garantire l'allineamento dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati.
- (82) Dato che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle questioni trattate, ma che, a motivo delle maggiori potenzialità dell'azione dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (83) Il programma dovrebbe inoltre garantire una maggiore visibilità e coerenza delle azioni dell'Unione in materia di mercato interno, competitività delle imprese, comprese le PMI, e di statistiche europee a favore dei cittadini europei, delle imprese e delle amministrazioni europee.

- (84) È opportuno abrogare, con effetto dal 1° gennaio 2021, i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014⁵⁵, (UE) n. 258/2014⁵⁶, (UE) n. 652/2014⁵⁷ e (UE) 2017/826.
- (85) È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni tra i programmi in materia di competitività delle imprese e delle PMI, protezione dei consumatori, clienti e utenti finali dei servizi finanziari, elaborazione delle politiche nel settore dei servizi finanziari, nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e nel settore delle statistiche europee, istituiti dai regolamenti (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) n. 258/2014, (UE), n. 652/2014 e dal regolamento (UE) n. 99/2013, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione dei successi dei programmi precedenti,

⁵⁵ Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

⁵⁶ Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).

⁵⁷ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma volto sia a migliorare il funzionamento del mercato interno e la competitività delle imprese, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese, nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, sia a definire il quadro di programmazione e finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 (il "programma").

Esso stabilisce i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste nel programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, nonché il sistema di governance.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario"), che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 2) "statistiche europee": le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009;

- 3) "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
- 4) "PMI": le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione nella versione del 6 maggio 2003;
- 5) "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
 - a) migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le PMI, mediante l'applicazione del diritto dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai mercati, la normazione e la promozione della salute delle persone, degli animali e delle piante e del benessere degli animali – nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile – nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione;
 - b) fornire statistiche europee di alta qualità, comparabili, tempestive e attendibili volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione e ad aiutare i decisori politici, le imprese, il mondo accademico, i cittadini e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
- a) rendere più efficace il mercato interno, anche alla luce della trasformazione digitale, agevolare la prevenzione e l'eliminazione di ostacoli ingiustificati o sproporzionati, prevenire trattamenti iniqui ingiustificati nei confronti dei partecipanti al mercato, nonché sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance incentrati sull'utente;
 - b) rafforzare la competitività delle PMI e conseguire addizionalità a livello dell'Unione attraverso misure volte a:
 - i) fornire varie forme di sostegno alle PMI, anche nel settore del turismo,
 - ii) facilitare l'accesso ai mercati, compresa l'internazionalizzazione delle PMI,
 - iii) promuovere un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI,
 - iv) sostenere la competitività dei settori,
 - v) promuovere la modernizzazione dell'industria,
 - vi) sostenere lo sviluppo delle catene del valore industriale, e
 - vii) promuovere l'imprenditorialitàin maniera proporzionale;

- c) garantire l'efficace funzionamento del mercato interno attraverso processi di normazione volti a:
 - i) rendere possibile il finanziamento della normazione europea e la partecipazione dei portatori di interessi alla definizione di norme europee;
 - ii) sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione e promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie;
- d) promuovere gli interessi dei consumatori e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti mediante:
 - i) il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, di sostenibilità del consumo e di sicurezza dei prodotti, in particolare mediante il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, alle azioni di cooperazione e alle attività che rafforzano la cooperazione tra le autorità competenti, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili; la garanzia che gli interessi dei consumatori nel mondo digitale siano presi in debita considerazione; l'accesso garantito ai mezzi di ricorso per tutti i consumatori; informazioni adeguate sui mercati e sui consumatori;
 - ii) l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari, la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario;
- e) contribuire a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, anche attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'eradicazione delle malattie animali e degli organismi nocivi per le piante, e a sostenere il miglioramento del benessere degli animali, la lotta alla resistenza antimicrobica nonché la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti;

- f) produrre e comunicare statistiche europee di alta qualità in linea con i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante un sistema statistico europeo rafforzato di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo nonché con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [4 088 580 000 EUR a prezzi correnti].
2. Nei limiti dell'importo di cui al paragrafo 1, i seguenti importi indicativi sono assegnati ai seguenti obiettivi:
 - a) [1 000 000 000] EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
 - b) [188 000 000] EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i);
 - c) [1 680 000 000] EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);
 - d) [552 000 000] EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f).
3. È possibile utilizzare fino al 5 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali.

4. Ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), gli impegni di bilancio di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
5. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione procede all'impegno di bilancio relativo alla sovvenzione concessa per le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.
6. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate quanto più possibile a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

- a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

- c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- d) [i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:
 - i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - ii) stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi;
 - iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
 - iv) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al punto ii) costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario.]

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni contemplate all'[articolo X] del regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia]⁵⁸.

⁵⁸ [aggiungere]

CAPO II

SOVVENZIONI

Articolo 7

Sovvenzioni

Le sovvenzioni a titolo del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 8

Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2. In particolare sono ammissibili le seguenti azioni volte ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3:
 - a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini e i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni; tali azione, attuate per mezzo di reti esistenti quali SOLVIT e la rete dei centri europei dei consumatori, coinvolgono, ove opportuno, paesi terzi al fine di promuovere i valori, le regole e gli standard dell'UE;
 - b) predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile e delle imprese dell'Unione di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione;

- c) sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra dette autorità e la Commissione, le agenzie decentrate dell'Unione e le autorità dei paesi terzi;
 - d) sostegno per l'efficace applicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione e alle pratiche dei paesi terzi, anche mediante la raccolta e l'analisi di dati; ricerche sul funzionamento del mercato interno, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche; organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota; attività di comunicazione; sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente ed efficace del mercato interno e a contrastare e prevenire pratiche fraudolente su Internet.
3. Le seguenti azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono ammissibili al finanziamento:
- a) fornitura di varie forme di sostegno per le PMI, ad esempio servizi di informazione, mentoring, formazione, istruzione, mobilità, cooperazione transfrontaliera o consulenza;
 - b) agevolazione dell'accesso delle PMI ai mercati, all'interno e all'esterno dell'Unione, sostenendole nella risposta alle sfide globali e sociali e all'internazionalizzazione delle imprese, e rafforzamento della leadership industriale dell'Unione nelle catene globali del valore;
- (b bis) sostegno alla rete Enterprise Europe (EEN) allo scopo di fornire servizi integrati di sostegno alle imprese per le PMI dell'Unione che vogliono esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi; è possibile altresì ricorrere alla rete EEN per fornire servizi a nome di altri programmi dell'Unione, quali Orizzonte Europa, ad esempio servizi di consulenza o di sviluppo di capacità; i servizi forniti dalla rete EEN per conto di altri programmi sono finanziati da questi ultimi; l'attuazione della rete EEN è strettamente coordinata con gli Stati membri per evitare una duplicazione delle attività in linea con il principio di sussidiarietà;

- c) eliminazione degli ostacoli di mercato e degli oneri amministrativi e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno;
 - d) agevolazione della crescita delle imprese, compreso lo sviluppo di competenze tecniche, digitali e imprenditoriali, lo sviluppo di prodotti, la digitalizzazione e la trasformazione industriale nei settori manifatturiero e dei servizi;
 - e) sostegno alla competitività delle imprese e di interi settori dell'economia, nonché sostegno all'adozione di creatività e innovazione da parte delle PMI, all'adozione di nuovi modelli commerciali e alla collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;
 - f) promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, compreso il sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione.
4. Sono ammissibili al finanziamento le azioni previste dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012 intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento.
5. Sono ammissibili al finanziamento le azioni volte a sostenere le attività miranti a sviluppare, applicare, valutare e monitorare le norme internazionali nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile e a controllare i relativi processi di definizione delle norme e intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii).
6. Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell'allegato I, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).
7. Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell'allegato II, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 9

Soggetti idonei

1. Oltre ai criteri stabiliti all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Oltre alle condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 7, i seguenti soggetti sono ammessi a norma del programma:
 - a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
 - i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - ii) un paese terzo associato al programma conformemente all'articolo 5;
 - b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali;
 - c) sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, a condizione che l'azione persegua gli obiettivi del programma e che le attività al di fuori dell'Unione contribuiscano a garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati.
3. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma possono partecipare alle seguenti azioni:
 - a) azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
 - b) azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i).

I soggetti che partecipano alle azioni di cui alle lettere a) e b), non possono beneficiare dei contributi finanziari dell'Unione, salvo qualora ciò sia indispensabile per il programma, segnatamente nei casi riguardanti la competitività e l'accesso ai mercati da parte delle imprese dell'Unione o la protezione dei consumatori residenti nell'Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro.

4. Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento sono ammessi i soggetti di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
5. Per le azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), e riguardanti la rete dei centri europei dei consumatori, sono ammessi i seguenti organismi:
 - a) un organismo designato da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 5 che sia un organismo senza scopo di lucro selezionato applicando una procedura trasparente;
 - b) un organismo pubblico.
6. I paesi terzi, associati o no al programma, sono ammessi per le seguenti azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e):
 - a) misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi il cui elenco figura nell'allegato III o di organismi nocivi per le piante il cui elenco figura nel programma di lavoro di cui all'articolo 16;
 - b) misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine modificare l'allegato III, ove risulti necessario tener conto dell'insorgenza di malattie animali e zoonosi non contemplate dagli atti giuridici dell'Unione di cui al suddetto allegato.

Salvo in caso di malattie animali o organismi nocivi per le piante con un'incidenza sostanziale sull'Unione, i paesi non associati dovrebbero in linea di principio finanziare la propria partecipazione alle azioni di cui alle lettere a) e b).

7. Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, sono ammessi i seguenti soggetti giuridici:
- a) istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;
 - b) per le azioni a sostegno di reti di collaborazione, come indicato all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009, altri organismi che operano nel settore delle statistiche, diversi dalle autorità di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
 - c) organismi senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi e le cui attività principali consistono nel sostegno e nella promozione dell'applicazione del codice delle statistiche europee di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, oppure nell'attuazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee volti a incrementare l'efficienza e a migliorare la qualità a livello dell'Unione.

Articolo 10

Beneficiari designati

I seguenti soggetti possono beneficiare di una sovvenzione nell'ambito del programma senza un invito a presentare proposte:

- a) per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 11 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione]⁵⁹;

⁵⁹ COM (2017) 795 final.

- b) per le azioni relative all'accreditamento e alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 32 di detto regolamento;
- c) per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento, i soggetti di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- d) per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG), la fondazione per i principi internazionali contabili (International Financial Reporting Standards Foundation - "fondazione IFRS") e il consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (Public Interest Oversight Board - PIOB);
- e) per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), per quanto riguarda la rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello dell'Unione, il *Bureau Européen des Unions de Consommateurs* (BEUC) e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), purché non abbiano conflitti d'interessi e rappresentino, attraverso i loro membri, gli interessi dei consumatori dell'Unione in almeno due terzi degli Stati membri;
- f) per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii), Finance Watch e Better Finance, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni, da valutare annualmente:
 - i) i soggetti restano non governativi, senza scopo di lucro e indipendenti da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico;
 - ii) i soggetti non hanno conflitti d'interessi e, attraverso i loro membri, rappresentano gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dell'Unione nel settore dei servizi finanziari;

- g) per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento:
- i) le autorità competenti degli Stati membri e le rispettive entità affiliate, i laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui agli articoli 92, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰, i centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹, i laboratori di riferimento nazionali per la salute delle piante, i laboratori di riferimento nazionali per la salute degli animali, nonché le organizzazioni internazionali;
 - ii) solo per le azioni descritte all'articolo 9, paragrafo 6, lettere a) e b), del presente regolamento, i paesi terzi, associati o no al programma;
- h) per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2009.

⁶⁰ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁶¹ Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

Articolo 11

Comitati di valutazione

Il comitato o i comitati di valutazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere costituiti in tutto o in parte da esperti esterni.

Articolo 12

Regole di cofinanziamento

1. Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell'Unione di cui all'articolo 20 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione], il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito all'articolo 190 del regolamento finanziario.
2. Per le sovvenzioni concesse al consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (PIOB) ai fini dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), ove il finanziamento assicurato dalla Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants - IFAC) in un dato anno superi i due terzi del totale annuale dei finanziamenti, il contributo annuale per tale anno è limitato a un importo massimo specificato nel programma di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 1.
- 2 bis. Per le sovvenzioni concesse all'ANEC a norma dell'articolo 10, lettera e), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili.
3. Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito all'articolo 190 del regolamento finanziario.

Per le azioni di cui all'allegato I, punti 1. e 2., il tasso di cofinanziamento applicato è pari, in linea di principio, ad almeno il 50 % dei costi ammissibili. Si applicano le seguenti eccezioni:

- a) Il tasso è portato al 75 % dei costi ammissibili per:
 - i) attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi per le piante o le malattie animali o di una loro prevenzione o eradicazione;
 - ii) Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90 % della media dell'Unione.
 - b) Il tasso massimo può essere portato al 100 % dei costi ammissibili se le attività che beneficiano del contributo dell'Unione riguardano la prevenzione e il controllo dei rischi gravi per la salute delle persone, delle piante e degli animali nell'Unione, e:
 - i) sono volte a evitare la perdita di vite umane o gravi perturbazioni economiche per l'Unione nel suo complesso;
 - ii) sono attività specifiche indispensabili per l'Unione nel suo complesso secondo quanto stabilito dalla Commissione nel programma di lavoro adottato conformemente all'articolo 16; o
 - iii) sono realizzate in paesi terzi.
 - c) Con l'aiuto del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, il tasso di cofinanziamento può essere rivisto per motivi di disponibilità di bilancio, insufficiente attuazione del programma o della misura di emergenza, oppure graduale soppressione del cofinanziamento delle azioni contro le malattie animali o gli organismi nocivi per le piante.
4. Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili delle azioni a sostegno delle reti di collaborazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 13

Costi ammissibili relativi ai programmi e alle misure di emergenza

1. Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), i costi sostenuti per le misure di cui all'allegato I, punti 2.1 bis.1. e 2.1 bis.2. per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi sono ammissibili a una sovvenzione se soddisfano i criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario.
2. Oltre ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, per le misure di emergenza di cui all'allegato I, punti 1.4.1. e 1.4.2. intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità dei costi:
 - a) secondo quanto disposto all'articolo 193, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, i costi sono ammissibili prima della data di inizio dell'azione;
 - b) tali costi possono essere ammissibili anche se derivanti dall'adozione di misure relative a una sospetta insorgenza di una malattia o alla sospetta presenza di un organismo nocivo, purché detta insorgenza o presenza sia successivamente confermata.

I costi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, da stabilire nel programma di lavoro specifico adottato conformemente all'articolo 16, sono ammissibili a decorrere dalla data in cui alla Commissione è notificata l'insorgenza della malattia o la presenza dell'organismo nocivo.

Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo da un altro programma dell'Unione può inoltre beneficiare di un contributo nel quadro del programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma dell'Unione che ha concesso un contributo si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno derivante da vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale, conformemente ai documenti che definiscono le condizioni del sostegno.
2. (Le azioni cui è stato accordato il marchio di eccellenza a titolo di Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa, o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:
 - a) sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
 - b) soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;
 - c) non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio;

possono ricevere un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del pertinente programma. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.)⁶²

⁶² Sono tuttora in corso discussioni su questa clausola in altri organi preparatori del Consiglio. Al momento non è quindi stata raggiunta alcuna conclusione sul paragrafo 2.

3. Un'operazione può ricevere il sostegno di uno o più programmi. In tali casi una spesa dichiarata in una domanda di pagamento non deve essere dichiarata nella domanda di pagamento di un altro programma.
4. L'importo della spesa da indicare nella domanda di pagamento può essere calcolato per ciascun programma interessato su base proporzionale secondo quanto previsto dal documento che specifica le condizioni del sostegno.

CAPO III

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO

Articolo 15

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, ATTUAZIONE E CONTROLLO

Articolo 16

Attuazione del programma

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Ciascuno degli obiettivi specifici di cui al presente regolamento è attuato mediante un programma di lavoro annuale o pluriennale. Cionondimeno, laddove possano essere realizzate sinergie tra obiettivi specifici, è possibile attuare le necessarie disposizioni in un programma di lavoro congiunto.

Al fine di garantire l'attuazione del programma, alla Commissione sono attribuite competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro. Tali competenze sono esercitate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Il programma di lavoro indica in maniera dettagliata:

- a) gli obiettivi perseguiti per ciascuna azione, che sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, un'indicazione della dotazione finanziaria per ciascuna delle forme di finanziamento di cui all'articolo 6, un importo totale per tutte le azioni nonché un calendario di attuazione orientativo;
- b) per le sovvenzioni, i criteri essenziali di valutazione, che sono definiti in modo tale da realizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dal programma, e il tasso massimo di cofinanziamento.

I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

1 bis. I programmi di lavoro intesi ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

1 ter. I programmi di lavoro intesi ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. I programmi di lavoro intesi ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), che figurano all'articolo 8, paragrafo 2, e nell'allegato I, sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione entro il 30 aprile dell'anno precedente la loro esecuzione, a condizione che il progetto di bilancio sia adottato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le azioni indicate nell'allegato II del presente regolamento, intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento sono attuate in conformità agli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 223/2009, comprese le iniziative relative al riesame delle priorità, nonché mediante una stretta e coordinata collaborazione all'interno del sistema statistico europeo.

Articolo 17

Sorveglianza e relazioni

1. Gli indicatori per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato IV.
2. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di rivedere o completare gli indicatori dell'allegato IV, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.

Articolo 18

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione e almeno sei mesi prima della presentazione di una nuova proposta di programma per il successivo periodo del quadro finanziario pluriennale.
3. Per quanto riguarda le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), la Commissione elabora una relazione annuale sull'attività della fondazione IFRS relativa allo sviluppo dei principi internazionali d'informativa finanziaria, del PIOB e dell'EFRAG. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009, per la parte delle valutazioni intermedia e finale riguardanti le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, la Commissione consulta il comitato del sistema statistico europeo prima dell'adozione e della presentazione di dette azioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per la parte della valutazione finale riguardante le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, la Commissione consulta il comitato consultivo europeo di statistica prima dell'adozione e della presentazione di dette azioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
6. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e raccomandazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 19

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche mediante controlli e verifiche in loco, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'OLAF.

Articolo 20

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 9 e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui agli articoli 9 e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9 e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Procedura di comitato

1. Relativamente all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Relativamente all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Relativamente all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), la Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni pertinenti destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. La Commissione (Eurostat) conduce azioni di informazione e comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), compresi risultati e azioni riguardanti lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 23

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei programmi precedenti istituiti dagli atti indicati al paragrafo 1.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Azioni ammissibili intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

1. Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie
 - 1.1. Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie da adottare a seguito della conferma ufficiale dell'insorgenza di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell'allegato III o della conferma ufficiale della presenza di organismi nocivi per le piante o se esiste una minaccia diretta per lo stato sanitario di persone, animali o piante nell'Unione.

Le misure di cui al primo comma sono attuate con effetto immediato e la loro applicazione rispetta le disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

- 1.2. Per quanto riguarda le emergenze fitosanitarie, le seguenti misure adottate dagli Stati membri per contrastare un focolaio di organismi nocivi in una zona determinata:
 - (a) misure per eradicare e prevenire un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³, o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1 o 3, di tale regolamento;

⁶³ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

- (b) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare e prevenire un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui ai succitati articoli di detto regolamento;
- (c) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e prevenzione di cui alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.

1.3. Possono essere forniti finanziamenti dell'Unione anche per le seguenti misure:

- 1.3.1. misure di protezione o prevenzione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare (PTOM), di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell'allegato III, nonché misure di protezione o altre attività pertinenti, adottate a sostegno dello stato fitosanitario dell'Unione;
- 1.3.2. misure di cui al presente allegato, attuate da due o più Stati membri che collaborano strettamente per controllare un focolaio di malattie animali o di organismi nocivi per le piante;
- 1.3.3. costituzione di scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate nell'allegato III, qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, ritenga necessaria la costituzione di tali scorte in detto Stato membro;
- 1.3.4. costituzione di scorte di prodotti biologici o acquisto di dosi di vaccino qualora l'insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell'allegato III possa rappresentare una minaccia per l'Unione.

1.4. Costi ammissibili

1.4.1. Misure di emergenza veterinarie

Possono beneficiare di un finanziamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell'esecuzione delle misure di cui a detto paragrafo:

- a) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia;
- b) costi di macellazione o abbattimento degli animali e relative spese di trasporto;
- c) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;
- d) costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature, in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno;
- e) costi per il trasporto e la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;
- f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio, la gestione o la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell'inoculazione stessa, se la Commissione decide o autorizza tali azioni;
- g) costi per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse;
- h) in casi eccezionali e debitamente giustificati, costi delle prove sierologiche e virologiche per la sorveglianza e i test di pre-movimentazione in zone di restrizione ed eventuali altri costi essenziali per l'eradicazione della malattia.

1.4.2. Misure di emergenza fitosanitarie

Possono beneficiare di sovvenzioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell'esecuzione delle misure di cui a detto articolo:

- a) costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell'attuazione delle misure, nonché costi del noleggio di apparecchiature, dei materiali consumabili e di altri materiali necessari, dei prodotti per trattamenti, del campionamento e dei test di laboratorio;
- b) costi di contratti di servizi con terzi per l'esecuzione di una parte delle misure;
- c) indennizzi agli operatori o ai proprietari per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;
- d) indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 17, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2016/2031, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; il valore di recupero è detratto, se del caso, dagli indennizzi; e
- e) in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi sostenuti per attuare misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d).

L'indennizzo ai proprietari di cui alla lettera d) è ammissibile soltanto se le misure sono state eseguite sotto la supervisione dell'autorità competente.

2. Programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali

2.1. I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell'allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

Le condizioni di ammissibilità delle azioni a un finanziamento sono definite nel programma di lavoro di cui all'articolo 16.

I programmi sono presentati alla Commissione entro il 31 maggio dell'anno precedente il periodo di attuazione previsto.

Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri:

- a) l'elenco dei programmi nazionali tecnicamente approvati e proposti per il cofinanziamento;
- b) l'importo provvisorio assegnato a ciascun programma;
- c) il livello massimo provvisorio del contributo finanziario dell'Unione per ciascun programma;
e
- d) eventuali condizioni provvisorie cui può essere soggetto il contributo finanziario dell'Unione.

La Commissione approva i programmi nazionali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio di ogni anno mediante una convenzione di sovvenzione relativa alle misure attuate e ai costi sostenuti.

In seguito alla presentazione delle relazioni finanziarie intermedie da parte dei beneficiari entro il 31 agosto dell'anno di attuazione, se necessario la Commissione può modificare le convenzioni di sovvenzione per l'intero periodo di ammissibilità.

2.1 bis. Costi ammissibili

2.1 bis.1. Possono beneficiare di un cofinanziamento dell'UE i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per l'attuazione dei programmi veterinari nazionali:

- a) costi di campionamento degli animali;

- b) costi per la realizzazione dei test, purché limitati:
 - i) ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l'effettuazione di tali test;
 - ii) ai costi del personale, a prescindere dal loro status, direttamente coinvolto nell'esecuzione dei test;
- c) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia;
- d) costi di macellazione o abbattimento degli animali;
- e) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;
- f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio, l'inoculazione, la gestione o la distribuzione delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche utilizzati nel quadro dei programmi;
- g) costi per la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione di aziende e attrezzature in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno; e
- h) in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi sostenuti per attuare misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a g).

Ai fini della lettera c) di cui sopra, il valore di recupero degli animali è detratto, se del caso, dagli indennizzi.

Ai fini della lettera d) di cui sopra, il valore di recupero per le uova trattate termicamente non sottoposte a incubazione è detratto dagli indennizzi.

2.1 bis.2. Possono beneficiare di un cofinanziamento dell'UE i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per l'attuazione dei programmi fitosanitari nazionali:

- a) costi del campionamento;
- (a bis) costi per gli esami visivi;
- b) costi per la realizzazione dei test, purché limitati:
 - i) ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l'effettuazione di tali test;
 - ii) ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell'effettuazione dei test;
- c) costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell'attuazione delle misure, nonché costi del noleggio di apparecchiature, dei materiali consumabili e di altri materiali necessari, dei prodotti per trattamenti, del campionamento e dei test di laboratorio;
- d) costi di contratti di servizi con terzi per l'esecuzione di una parte delle misure;
- e) indennizzi agli operatori o ai proprietari per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;
- f) indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 17, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2016/2031, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; il valore di recupero è detratto, se del caso, dagli indennizzi; e

- g) in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi sostenuti per attuare misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a f).

L'indennizzo ai proprietari di cui alla lettera f) è ammissibile soltanto se le misure sono state eseguite sotto la supervisione dell'autorità competente.

- 2.2. Se l'insorgenza o la diffusione di una delle malattie animali o delle zoonosi elencate nell'allegato III rischia di minacciare lo stato sanitario dell'Unione e al fine di proteggere l'Unione contro l'introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, oppure se sono necessarie misure di protezione a sostegno dello stato fitosanitario dell'Unione, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate a essere applicate nel territorio di paesi terzi in collaborazione con le autorità di tali paesi. Nelle stesse circostanze e per il medesimo obiettivo possono essere concessi finanziamenti dell'Unione direttamente alle autorità competenti di paesi terzi.
- 2.3. Per quanto riguarda i programmi fitosanitari, possono essere concessi finanziamenti dell'Unione agli Stati membri per le seguenti misure:
- a) indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno:
- l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché segni o sintomi di organismi nocivi soggetti alle misure di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 o alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, o dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, ovvero, se del caso, degli articoli da 47 a 77 del regolamento (UE) 2017/625;
 - l'eventuale presenza di organismi nocivi prioritari ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

- b) indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l'eventuale presenza di organismi nocivi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono rappresentare un rischio emergente per l'Unione e il cui ingresso o la cui diffusione può avere un impatto notevole nel territorio dell'Unione;
- c) misure per eradicare e prevenire un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1 i 3, di tale regolamento;
- d) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare e prevenire un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui ai succitati articoli di detto regolamento;
- e) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di prevenzione di cui alle lettere c) e d) del presente punto e dalle misure di contenimento di cui alla lettera f) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo;
- f) misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure di contenimento in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, o dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se dette misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.

Il programma di lavoro di cui all'articolo 16 stabilisce l'elenco degli organismi nocivi per le piante che devono essere contemplati da tali misure.

2 bis. Agli Stati membri possono essere concessi finanziamenti dell'Unione per l'attuazione di programmi fitosanitari per la lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE che sono escluse dall'ambito d'applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/2031, in linea con gli obiettivi stabiliti all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 228/2013 ("programmi per le regioni ultraperiferiche"). Tali programmi riguardano le attività necessarie a garantire la corretta attuazione in tali regioni delle norme relative alla lotta contro gli organismi nocivi, siano esse norme dell'Unione o nazionali, in vigore in tali regioni.

3. Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali.
4. Laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui agli articoli 92, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 e centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012.
- 4 bis. Ottenimento di un accreditamento per quanto riguarda i metodi di prova e diagnosi presso i laboratori di riferimento nazionali per la salute delle piante fino a tre anni dopo la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per tale settore specifico.
5. Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) 2017/625.
6. Attività di prevenzione degli sprechi alimentari e lotta alla frode alimentare.
7. Attività volte a favorire la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti.
8. Banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un'attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l'intera Unione.
9. Formazione del personale delle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali e di altre parti coinvolte nella gestione e/o nella prevenzione delle malattie animali o degli organismi nocivi per le piante, come previsto all'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625.

10. Spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, come previsto dall'articolo 116, paragrafo 4, e dall'articolo 120, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.
11. Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.
12. Attività svolte dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali operanti al fine di raggiungere l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle norme relative a tale obiettivo.
13. Progetti organizzati da uno o più Stati membri al fine di migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l'efficienza dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).
14. Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari e delle frodi alimentari, nonché alle altre iniziative che contribuiscono al conseguimento di un elevato livello di salute delle piante e degli animali, come pure della sicurezza di alimenti e mangimi, nell'ambito dell'attuazione delle norme riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).
15. Misure attuate al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, aventi ad oggetto animali, prodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti pertinenti in arrivo da paesi terzi a una frontiera dell'Unione.

ALLEGATO II

Azioni ammissibili intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

L'attuazione delle politiche dell'Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell'Unione.

Insieme al regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee, con particolare riferimento all'indipendenza professionale degli istituti di statistica e agli altri principi statistici enunciati all'articolo 2 di detto regolamento, il programma fornisce il quadro globale per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee per il periodo 2021-2027. Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro e ai principi del codice delle statistiche europee nonché ai criteri di qualità conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, mediante una stretta e coordinata collaborazione all'interno del sistema statistico europeo (SSE).

Le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro contribuiscono all'attuazione delle politiche dell'Unione, come stabilito nel TFUE e ulteriormente ribadito nelle priorità strategiche della Commissione.

Con tale programma pluriennale l'SSE mira a mantenere e ampliare il suo ruolo leader nel settore statistico. La Commissione, in sede di preparazione dei programmi di lavoro annuali, assicura una definizione efficace delle priorità statistiche, una loro revisione annuale e una relazione annuale in merito. I programmi di lavoro annuali mireranno in tal modo a garantire che le statistiche europee possano essere prodotte nei limiti delle risorse disponibili a livello nazionale e dell'Unione.

La ricerca e l'innovazione costanti sono considerate motori fondamentali per la modernizzazione delle statistiche europee nonché per migliorare la qualità di dette statistiche. Pertanto l'attuazione di tale programma pluriennale dovrebbe investire in modo sostanziale nell'espansione delle attività nel settore dello sviluppo di nuovi metodi e metodologie nonché nell'esplorazione di nuove fonti di dati per la produzione di statistiche.

Nel corso dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'**articolo 3, paragrafo 2, lettera f)**, sono realizzate le seguenti azioni:

Unione economica e monetaria, globalizzazione e commercio

- fornire statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili su cui fondare la procedura per i disavanzi eccessivi e il ciclo annuale di monitoraggio e orientamento economici dell'Unione;
- fornire e, ove necessario, migliorare i principali indicatori economici europei (PIEE);
- fornire statistiche e orientamenti metodologici sul trattamento statistico degli strumenti di investimento e di bilancio a sostegno della convergenza economica, della stabilità finanziaria e della creazione di posti di lavoro;
- fornire statistiche ai fini delle risorse proprie nonché della retribuzione e delle pensioni del personale dell'UE;
- migliorare la misurazione dello scambio di merci, sostenuta dallo scambio di microdati nell'ambito dell'SSE, dello scambio di servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell'impatto della globalizzazione sulle economie dell'Unione;
- esaminare la disponibilità dei dati e la possibilità di produrre statistiche su cui fondare il programma di sostegno alle riforme.

Mercato unico, innovazione e trasformazione digitale

- fornire statistiche di alta qualità e attendibili per il mercato unico e i settori essenziali per l'innovazione e la ricerca;
- fornire maggiori statistiche in modo più tempestivo riguardo all'economia collaborativa e all'impatto della digitalizzazione sulle imprese e sui cittadini d'Europa;
- esaminare la disponibilità dei dati e la possibilità di produrre statistiche per il piano d'azione europeo in materia di difesa.

Dimensione sociale dell'Europa

- fornire statistiche di alta qualità, tempestive e attendibili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali, della politica dell'Unione in materia di competenze e di altre politiche sociali dell'Unione;
- fornire statistiche relative alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- migliorare le statistiche sulla migrazione, con particolare riguardo alla situazione e all'integrazione dei migranti nonché alle esigenze di istruzione e ai livelli di qualificazione dei richiedenti asilo;
- sviluppare statistiche demografiche e programmi di censimento della popolazione e delle abitazioni aggiornati per il periodo post-2021;
- fornire statistiche relative all'invecchiamento e proiezioni demografiche a sostegno delle politiche relative all'invecchiamento della società;
- esaminare la disponibilità dei dati e la possibilità di produrre statistiche nei seguenti settori:
 - statistiche sulla violenza di genere;
 - conti satellite sulle competenze;
- esplorare ulteriormente le questioni metodologiche e di altro tipo connesse al lavoro sommerso per sostenere la Piattaforma europea contro il lavoro sommerso.

Sviluppo sostenibile, risorse naturali e ambiente

- monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG);
- sviluppare ulteriormente statistiche a sostegno della strategia energetica, dell'economia circolare;
- fornire statistiche e indicatori ambientali essenziali, anche per quanto concerne i rifiuti, l'acqua, la biodiversità, le foreste, la copertura e l'uso del suolo e i conti economici ambientali;
- fornire statistiche sul trasporto di merci e passeggeri a sostegno delle politiche dell'Unione e
- sviluppare ulteriori indicatori per monitorare l'intermodalità e il trasferimento modale verso modi di trasporto più ecologici;
- fornire dati pertinenti e tempestivi in relazione alle esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche correlate all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali;
- esaminare la disponibilità dei dati e la possibilità di produrre statistiche nei seguenti settori:
 - statistiche a sostegno della strategia dell'UE sulla plastica;
 - statistiche relative al clima.

Coesione economica, sociale e territoriale

- fornire indicatori statistici tempestivi e globali relativi a regioni (comprese le regioni ultraperiferiche dell'Unione), città e zone rurali per monitorare le politiche di sviluppo territoriale e valutarne l'efficacia, nonché per valutare l'impatto territoriale delle politiche settoriali;
- aumentare l'uso dei dati geospaziali e integrare sistematicamente la gestione di tali dati nella produzione statistica; Migliore comunicazione delle statistiche europee;
- esaminare la disponibilità dei dati e la possibilità di produrre:
 - indicatori relativi alle misure contro il riciclaggio di denaro;
 - indicatori relativi alla lotta contro il finanziamento del terrorismo;
 - statistiche di polizia e sulla sicurezza.

Migliore comunicazione delle statistiche europee e dei relativi valori mediante la promozione delle statistiche europee come fonte attendibile nella lotta alla disinformazione online

- promuovere sistematicamente le statistiche europee come fonte attendibile di dati oggettivi e incoraggiarne l'uso da parte dei verificatori di fatti, dei ricercatori e delle autorità pubbliche nella lotta contro la disinformazione;
- rafforzare il dialogo attuale con gli utenti al fine di promuovere il valore delle statistiche europee e monitorare attentamente i loro bisogni e il loro grado di soddisfazione;
- agevolare l'accesso alle statistiche e la loro comprensione da parte degli utenti, anche attraverso visualizzazioni interattive attraenti e servizi più mirati come dati statistici su richiesta e analisi in modalità self-service;
- definire azioni per contribuire all'istruzione di utenti professionisti, cittadini e giovani e rafforzare l'alfabetizzazione statistica;
- sviluppare ulteriormente e monitorare il quadro per la garanzia della qualità delle statistiche europee, anche attraverso valutazioni inter pares del rispetto del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri;
- fornire l'accesso ai microdati a fini di ricerca conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, assicurando nel contempo i più elevati standard per quanto riguarda la protezione dei dati e il segreto statistico.

Sfruttamento dei vantaggi derivanti dalla rivoluzione dei dati e transizione verso statistiche intelligenti affidabili

- intensificare lo sfruttamento delle nuove fonti di dati digitali nel contesto di una pluralità di fonti e porre le basi per statistiche intelligenti affidabili al fine di produrre nuove statistiche quasi in tempo reale mediante algoritmi affidabili che siano idonee agli scopi;
- sviluppare nuove soluzioni per usare dati detenuti a titolo privato mediante l'adozione di metodi di calcolo atti a preservare la riservatezza e di metodi di calcolo multilaterali sicuri;
- promuovere la ricerca d'avanguardia e l'innovazione nel settore delle statistiche ufficiali, anche mediante il ricorso a reti di collaborazione e l'organizzazione di programmi europei di formazione statistica.

Partenariati allargati e cooperazione statistica

- rafforzare il partenariato con l'SSE e la cooperazione con il sistema europeo di banche centrali;
 - promuovere partenariati con titolari di dati a livello pubblico e privato e con il settore tecnologico al fine di agevolare l'accesso ai dati a fini statistici, l'integrazione dei dati provenienti da più fonti e l'uso delle tecnologie più avanzate;
 - rafforzare la cooperazione con il settore della ricerca e le università, in particolare per quanto riguarda l'uso delle nuove fonti di dati, l'analisi dei dati e la promozione dell'alfabetizzazione statistica;
 - continuare a cooperare con organizzazioni internazionali e paesi terzi a beneficio delle statistiche ufficiali globali.
-

ALLEGATO III

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

- 1) Malattie animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/429;
 - 2) zoonosi e agenti zoonotici di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 e alla direttiva 2003/99/CE;
 - 3) encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.
-

ALLEGATO IV

Indicatori

Obiettivo	Indicatore
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	1 - Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della legislazione dell'Unione sugli appalti pubblici. 2 - Indice delle restrizioni agli scambi di servizi. 3 - Numero di visite sul portale "La tua Europa". 4 - Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato.
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)	1 - Numero di PMI che ricevono sostegno. 2 - Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali.
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) i) ii)	1 - Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore. 2 - Percentuale di norme internazionali sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall'Unione.
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) i) ii)	1 - Indice delle condizioni dei consumatori. 2 - Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari.
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)	1 - Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale.
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	1- Impatto delle statistiche pubblicate su Internet: numero di menzioni in rete e di pareri positivi / negativi.